

GIUNTA REGIONALE DEL LAGIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

28 MAR. 2000

=====

ADDI' **28 MAR. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAGIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEXANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	YETA	Michale	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... CMISSIS

COSENTINO-AMATI-BONADONNA-DONATO-YETA.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 348

Oggetto: Ona di cura privata "Madonna no. Tolo" sita in Rocce di Papa (Roma) - Via Ariccia, 14 - Autorizzazione provvisoria all'attivita' ambulatoria I, nella sede del rilascio della autorizzazione ai sensi de l'art. 28 della L.R. 21.12.1987, n. 24.



Casa di cura privata "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Arccia, 16 -
Autorizzazione provvisoria attività ambulatoriali, nelle more del rilascio della autorizzazione
ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la
vigilanza e le convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge, riguardante la emanazione da
parte della Giunta Regionale, del provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione
tipologica ovvero di revoca della autorizzazione delle Case di cura private già
autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionale del 24.2.1992, n. 21 e del 16.4.1993, n. 18, che hanno
prorogato il termine fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87, rispettivamente al
31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore proroga del termine di
cui al più volte citato art. 58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995 sono state,
la prima impugnata alla Corte Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame del
Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 Aprile 1996, n. 93, che impone
alla Regione di definire con urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti riferiti all'art.
58 della L.R. n. 64/87, dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del
9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96, prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

TENUTO CONTO, altresì, della nota del 7.11.1996, prot. n. 9511, trasmessa alla
Azienda USL, concernente il rinvio della istruttoria relativa alle case di cura per
lungodegenza e neuropsichiatriche, nelle more della emanazione e della valutazione
del provvedimento regionale sui primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle
Residenze Sanitarie Assistenziali, ai sensi delle leggi regionali n. 41/93, 55/93 e del
regolamento regionale del 6.9.94, n. 1, di cui alla propria deliberazione successivamente
emanata n. 2499 del 6.5.1997;

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accreditamento provvisorio
delle case di cura convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento
definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce
presupposto indispensabile;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 14.1.1987, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture pubbliche e private;

RITENUTO, quindi, dover provvedere con la massima tempestività alla adozione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione delle case di cura, ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87, sulla base dei nullaosta espressi dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;

VISTE le proprie deliberazioni del 6.05.1997, n. 2499, del 29.12.1997, n. 8668, del 24.02.1998, n. 514 e del 3.03.1998, n. 645, concernenti le residenze sanitarie assistenziali;

VISTA, altresì, la propria deliberazione del 24.03.1998, n. 1043, relativa alla presa d'atto del verbale d'intesa Casa di cura privata "Madonna del Tufo"/Regione del 27.02.1998;

CONSIDERATO, in particolare, che dalla predetta intesa si evince che era prevista la trasformazione dei 175 posti letto della predetta casa di cura, già convenzionati per lungodegenza, come segue:

- 95 per lungodegenza medica;
- 80 per R.S.A.;

VISTA la nota del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA H del 15.02.1999, prot. n. 634, con la quale è stato espresso parere favorevole per l'apertura al pubblico delle attività di fisiokinesiterapia, medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e poliambulatorio specialistico istituite presso la casa di cura privata "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16, che risulta che risulta trasmessa in copia con nota del 22.03.2000, prot. n. 1351, corredata dei pareri del Dipartimento di Prevenzione del 8.02.1999 - prot. n. 869 - e dell'Area Programmazione e Controllo Erogatori Classificati e Accreditati Ospedalieri e Ambulatoriali del 4.02.1999 - prot. n. 116.

PRESO ATTO delle varie note dell'Assessorato Salvaguardia e cura della salute, con le quali veniva sollecitata la Azienda USL competente per l'attuazione della L.R. 64/87;

VISTA inoltre la nota del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA H del 25.02.2000, prot. n. 684, con la quale veniva confermata l'istruttoria già trasmessa per le attività ambulatoriali e veniva rappresentato che per il completamento dell'istruttoria relativa ai reparti di degenza della casa di cura erano necessari almeno altri due mesi;

VISTA la propria deliberazione del 8.06.1999, n. 3175, concernente l'accreditamento provvisorio per l'effettuazione di alcune tipologie di prestazioni diagnostiche di laboratorio della casa di cura in questione;

TENUTO CONTO che detto provvedimento faceva riferimento anche alla richiamata nota della Azienda USL n. 634/99;



VISTA la Circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998, prot. n. 925 - Sett/53.I, concernente - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994, n. 425: "Regolamento recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

PRESO ATTO del decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 22.10.1949 - San. Prot. 18626 - e dell'ulteriore decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 4.07.1953 - san. 53/19562 - dal quale si evince che la casa di cura "Madonna del Tufo" era autorizzata per la capacità ricettiva di 180 posti letto;

PRESO ATTO che la Azienda USL ha accertato l'idoneità delle attività ambulatoriali di fisiokinesiterapia, di medicina di laboratorio, di diagnostica per immagini e del poliambulatorio specialistico della casa di cura, dal punto di vista strutturale, igienico-sanitario e tecnico-organizzativo;

PRESO ATTO che le predette attività risultano ubicate al piano terra dell'edificio principale;

RITENUTO in conformità al nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA H di poter provvedere al rilascio della autorizzazione, in via provvisoria, per gli ambulatori aperti all'esterno della casa di cura privata "Madonna del Tufo", nelle more del completamento dell'istruttoria da parte della Azienda stessa, relativa all'intera casa di cura, per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87;

VISTA la Legge 127 del 15.5.1997, art. 17;

all'unanimità,

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

1) Di autorizzare, provvisoriamente, le seguenti attività ambulatoriali per pazienti esterni della casa di cura privata "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16, gestita dalla Società "Clinica Medico-chirurgica Madonna del Tufo S.p.A.", con sede in Rocca di Papa, Via Ariccia, 16 - codice fiscale n. 02598320584 - rappresentata dalla Sig.ra Maria Teresa Vincenzi, nata a Roma il 13.04.1936, in qualità di Consigliere Delegato, in conformità al nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA H del 15.02.1999, prot. n. 634, nelle more del completamento dell'istruttoria da parte della Azienda stessa, relativa all'intera casa di cura, per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87;



- Fisiokinesiterapia;
- Medicina di laboratorio;
- Diagnostica per immagini (radiodiagnostica, ortopantomica, mammografia);
- Poliambulatorio specialistico (tre studi medici) per: fisiokinesiterapia, cardiologia, urologia, odontoiatria, oculistica, neurologia, psichiatria;

2) Che la presente autorizzazione ha una validità di tre mesi, tenuto conto della autorizzazione che dovrà essere rilasciata in attuazione dell'art. 58 della L.R. 64/87, che dovrà ricomprendere le attività previste nella presente deliberazione.

3) Di disporre che la Azienda USL ROMA H provveda alla vigilanza e al controllo sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni tecniche, strutturali e organizzative per lo svolgimento di tali attività.

Dalla autorizzazione oggetto del presente provvedimento non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15.5.97.

IL PRESIDENTE: S.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: S.to Dott. Adolfo PAPI



- 3 APR. 2000